

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati

### AGEVOLAZIONI

03

AGEVOLAZIONI FISCALI

### LAVORO

05

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

06

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

### SETTORI PARTICOLARI

07

AUTOTRASPORTATORI

**08**

## **Leggi In evidenza**

**09**

## **Scadenze**

## RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Versamenti in scadenza al 30.6.2021 - Proroga per i contribuenti che applicano gli ISA e per i soggetti minimi e forfetari (DPCM 28.6.2021)

Con il DPCM [28.6.2021](#), pubblicato sulla *G.U.* 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

- dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi".

Il rinvio dei termini di versamento:

- è stato deciso per tener conto dell'impatto che l'emergenza da COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari;
- era stato "anticipato" con il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. [133](#); il testo del DPCM [28.6.2021](#) risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del suddetto comunicato stampa.

### *Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti*

Analogamente allo scorso anno (cfr. DPCM [27.6.2020](#)), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

### *Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA*

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'[art. 1](#) co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#) co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

### *Soggetti che svolgono attività agricole*

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli [artt. 32](#) ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [330](#)).

### *Soci di società e associazioni "trasparenti"*

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

### **Nuovi termini di versamento**

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti entro il 20.7.2021, invece che entro il 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.

A differenza dello scorso anno, il DPCM [28.6.2021](#) non prevede però la facoltà di effettuare i versamenti dal 21.7.2021 al 20.8.2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi:

- dal 21.7.2021 al 30.7.2021, per i soggetti che possono beneficiare della proroga;
- dall'1.7.2021 al 30.7.2021, per i soggetti che non possono beneficiare della proroga.

### **Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2021**

La proroga di cui al DPCM [28.6.2021](#) non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021 in conseguenza della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto dell'apposita previsione introdotta dall'[art. 106](#) del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", come modificato dall'[art. 3](#) co. 6 del DL 31.12.2020 n. 183);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2020 - 30.6.2021).

### **Versamenti che rientrano nella proroga**

La proroga riguarda:

- i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021, che sarebbero scaduti il 30.6.2021 (senza la maggiorazione dello 0,4%);
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

La proroga è quindi applicabile ai versamenti:

- del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- delle addizionali IRPEF/IRES;
- delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, rivalutazione dei beni d'impresa);
- delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di "trasparenza fiscale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. [173](#));
- dell'IVA per l'adeguamento agli ISA;
- del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021;
- del diritto annuale alle Camere di commercio.

---

art. 17 DPR 7.12.2001 n. 435

art. 6 DPR 14.10.1999 n. 542

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

DPCM 28.6.2021

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 28.6.2021 n. 133

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2021 - "Proroga "dimezzata" per i versamenti dei contribuenti ISA e forfettari" - Negro*

*Il Sole - 24 Ore del 2.7.2021, p. 30 - "Isa, versamenti prorogati con rischio di effetti ridotti" - Morina - Morina Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Indici sintetici di affidabilità fiscale" - Rivetti P.*

## AGEVOLAZIONI FISCALI

Attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio - Trasformazione in crediti d'imposta - Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2021 n. 44)

La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2021 n. [44](#) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE di cui all'[art. 44-bis](#) del DL 34/2019.

### **Nozione di crediti "deteriorati"**

L'Agenzia ricorda che, a norma del citato art. 44-bis co. 5, "*si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto*".

Ad avviso dell'Agenzia, ai fini in esame, l'inadempimento va riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda *tout court* inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore, sia degli altri creditori.

Inoltre, la richiamata definizione richiede che, antecedentemente alla cessione, si sia verificato il fatto "storico" dell'omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di pagamento). Pertanto, prosegue in via esemplificativa l'Agenzia, laddove sia stato concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del RD 267/42, con il quale siano stati previsti una nuova calendarizzazione delle scadenze dei vecchi crediti non adempiuti e, al contempo, l'erogazione di nuovi crediti, ove al momento della cessione delle posizioni creditorie interessate dall'accordo il debitore stia correttamente e tempestivamente adempiendo alle scadenze previste, solo il valore nominale dei "vecchi crediti non adempiuti" concorre al *plafond* dei crediti "deteriorati", utili ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 44-bis, poiché esclusivamente nei confronti di questi può ritenersi verificata la condizione di "inadempimento".

### **Determinazione del canone eventualmente dovuto**

In merito alle modalità di determinazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell'opzione, l'Agenzia chiarisce che:

- non vanno considerate le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex [art. 106](#) co. 1 del TUIR, riprese a tassazione, in quanto non rientranti tra quelle "qualificate" ai sensi dell'[art. 2](#) co. 55-57 del DL 225/2010, né ai sensi dell'art. 44-bis;
- rientrano nel calcolo le DTA riferite a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte ai sensi dell'[art. 106](#) co. 3 del TUIR, a rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP ai sensi degli [artt. 6](#) e [7](#) del DLgs. 446/97, nonché al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- nell'ammontare delle attività per imposte anticipate vanno ricomprese anche quelle trasformate in crediti d'imposta ai sensi dell'[art. 44-bis](#) del DL 34/2019, calcolate sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE.

### **Mancato invio della comunicazione nei termini**

Secondo l'Agenzia, il diritto a fruire del credito d'imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione, dalla data di efficacia della stessa o del versamento del relativo canone (cfr. risposta a interpello [35/2021](#)). Tuttavia, il diritto alla fruizione del credito d'imposta nasce, in ogni caso, "condizionato" all'esercizio dell'opzione di cui all'[art. 11](#) del DL 59/2016, da effettuare "*entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti*".

Ciò premesso, secondo l'Agenzia la trasmissione della PEC entro il termine previsto (31.12.2020) rientra tra quegli adempimenti che, sebbene abbiano "natura formale", sono comunque richiesti al fine di dare attuazione alla misura. Ne deriva che, in assenza dell'esercizio dell'opzione - sia in presenza dell'obbligo di versamento del canone che in assenza di tale obbligo - la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta non si perfeziona, con la conseguenza che la società decade dal diritto a fruire dell'agevolazione.

Tuttavia, in caso di mancato invio nei termini della predetta comunicazione, il contribuente può avvalersi

della remissione *in bonis*, mediante l'inoltro della comunicazione alla PEC della DRE territorialmente competente e il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250,00 euro.

---

Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2021 n. 44

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2021 - "DTA su svalutazioni dei crediti fuori dal canone per la trasformazione in credito di imposta" - Corso - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 29.6.2021, p. 35 - "Dta, il canone si calcola al netto delle imposte versate" - Piazza Italia*

*Oggi del 29.6.2021, p. 25 - "Le Dta sono convertibili per tutti" - Spurio*

Lavoro

## PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Introduzione dell'assegno "ponte" - Assegno temporaneo - Novità del DL 8.6.2021 n. 79 - Presentazione delle domande (circ. INPS 30.6.2021 n. 93)

L'INPS, con la circ. 30.6.2021 n. [93](#), riepiloga la disciplina dell'assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno "ponte"), introdotto dal DL 79/2021 dall'1.7.2021 al 31.12.2021 e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda. L'assegno, corrisposto su base mensile, spetta alle famiglie che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ex DL [69/88](#), per ciascun figlio minore a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

### **Soggetti beneficiari**

L'assegno "ponte" spetta ai nuclei familiari in possesso di un ISEE inferiore a 50.000,00 euro annui e il richiedente deve essere in possesso congiuntamente di precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno; in particolare:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico (tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000,00 euro) sino al compimento del 18° anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità ([art. 7](#) del DPCM 159/2013), secondo la tabella di cui all'[art. 2](#) del DL 79/2021.

### **Importo**

L'importo dell'assegno varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

### **Domanda ed erogazione**

La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2021 tramite il sito dell'INPS o il Patronato, una sola volta per ciascun figlio. Per le domande presentate entro il 30.9.2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30.9.2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. L'importo spettante viene accreditato sull'IBAN del richiedente. Qualora quest'ultimo percepisca il Reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno sarà corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (con carta RdC). In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

---

DL 8.6.2021 n. 79

Circolare INPS 30.6.2021 n. 93

## PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Istruzioni (circ. INPS 30.6.2021 n. 94)

Con la circ. 30.6.2021 n. [94](#), l'INPS ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni ([art. 53](#) co. 1 del TUIR).

### **Requisiti richiesti e casi di incompatibilità**

L'indennità in argomento, prevista in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall'[art. 1](#) co. 386 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), può essere concessa ai predetti professionisti se:

- in regola con la contribuzione;
- muniti di partita IVA (per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale) attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda;
- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non beneficiano del reddito di cittadinanza.

In difetto di tali requisiti, il beneficiario dell'indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione.

La disposizione della legge di bilancio 2021 prevede poi ulteriori requisiti di carattere reddituale, ovvero:

- si richiede un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Sul punto, nella circolare si precisa che tutti i requisiti indicati in precedenza devono ricorrere congiuntamente.

Pertanto, ricorda l'INPS, l'ISCRO risulta incompatibile con altri tipi di prestazioni quali l'APE sociale, la NASpl e la DIS-COLL.

### **Misura della prestazione**

Per quanto riguarda invece la misura della prestazione in parola, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 391 della L. 178/2020, la prestazione è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'Istituto previdenziale alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 392 della L. 178/2020, la prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e superiore a 800,00 euro.

Sul punto, nella circolare in commento si precisa che, qualora non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dall'Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni oggetto di osservazione (ad es., 2017-2018-2019-2020) precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO (ad es., 2021), quest'ultima non potrà essere accolta.

### **Presentazione della domanda**

La prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che può essere effettuata una sola volta nel triennio 2021-2023.

Nel dettaglio, per fruire dell'indennità in questione, occorre presentare all'INPS un'apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando un applicativo *on line* presente nel portale *web* (previo possesso di una delle credenziali di accesso PIN INPS, SPID, CNS e CIE), oppure tramite il *Contact Center* integrato, telefonando al numero "verde" 803 164 da rete fissa oppure al numero a pagamento 06 164164 da rete mobile.

Sul punto, l'INPS rende noto che, esclusivamente per l'anno 2021, la domanda di ISCRO può essere presentata già dall'1.7.2021 fino al 31.10.2021.

### **Percorsi di aggiornamento interprofessionale**

Nella circolare in esame si ricorda che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 400 della L. 178/2020, l'erogazione della indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi

di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati con apposito decreto interministeriale emanato dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

art. 1 co. 386 L. 30.12.2020 n. 178  
art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335  
art. 53 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917  
Circolare INPS 30.6.2021 n. 94

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2021 - "Domande di ISCRO al via" - Mamone*

*Il Sole - 24 Ore del 2.7.2021, p. 34 - "Partite Iva: prima la dichiarazione poi la domanda per l'indennità Iscro" - Prioschi*

*Italia Oggi del 2.7.2021, p. 32 - "Per l'iscro serve il Durc online" - Cirioli*

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2020 - "ISCRO ai blocchi di partenza con la legge di bilancio 2021" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "ISCRO" - Ascenzi M.*

## Settori particolari

### AUTOTRASPORTATORI

Deduzione forfetaria delle spese non documentate - Periodo d'imposta 2020 - Misura spettante - Indicazione nel modello REDDITI 2021 (comunicato MEF 30.6.2021 e comunicato stampa Agenzia delle Entrate 30.6.2021 n. 43)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato [30.6.2021](#), ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2020 (modello REDDITI 2021).

#### **Normativa di riferimento**

L'[art. 66](#) co. 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'[art. 1](#) co. 652 della L. 208/2015 ha stabilito che, dall'1.1.2016, le suddette deduzioni forfetarie spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in precedenza, era prevista un'ulteriore distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

#### **Adeguamento annuale degli importi deducibili - Periodo d'imposta 2020**

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni.

Con riferimento al periodo d'imposta 2020 (modello REDDITI 2021), il comunicato MEF 30.6.2021 ha fissato gli importi delle deduzioni forfetarie nella misura di:

- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Sono quindi state confermate le misure previste per lo scorso anno.

#### **Deduzione forfetaria per i soci di società di persone**

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'[art. 66](#) co. 5 del TUIR si applica anche ai soci

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

[info@bgsm.it](mailto:info@bgsm.it) – [www.bgsm.it](http://www.bgsm.it)

delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

## NOTIZIE

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

### **Deduzione forfetaria annua**

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66](#) co. 5 secondo periodo del TUIR).

### **Obblighi documentali**

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione:

- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

### **Indicazione nel modello REDDITI 2021**

In merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 30.6.2021 n. [43](#), ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2021, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2021.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

---

art. 66 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2021 n. 43

Min. Economia e Finanze 30.6.2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2021 - "Confermata a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 1.7.2021, p. 30 - "Autotrasportatori, confermati gli sconti forfettari del 2020" - Morina - Morina*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.*

# Leggi in evidenza

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.3.2021 N. 83884

### **FISCALE**

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - Corrispettivi telematici - Utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato - Ulteriore rinvio all'1.10.2021

Con il presente provvedimento viene ulteriormente modificato il precedente provv. 28.10.2016 n. 182017, in materia di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.



***Differimento dell'utilizzo del nuovo tracciato telematico***

Viene ulteriormente rinviato dall'1.4.2021 all'1.10.2021 l'obbligo di utilizzare in via esclusiva il nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020".

Conseguentemente, gli operatori possono provvedere all'aggiornamento dei registratori telematici entro il 30.9.2021.

**LEGGI IN EVIDENZA*****Motivi del differimento del termine***

Il rinvio è stato disposto in considerazione:

- sia delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dalla pandemia da COVID-19;

- sia dell'ulteriore rinvio all'1.1.2022 dei termini per la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, disposto dall'art. 1 co. 10 del DL 23.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni").

Il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente infatti di fornire informazioni più dettagliate sulle operazioni effettuate dagli esercenti e tali dati verranno utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei suddetti documenti precompilati.

***Utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dall'1.10.2021***

Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possono ancora inviare i dati secondo le specifiche di cui all'allegato tecnico "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - VERSIONE 6.0".

Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di utilizzare il nuovo tracciato su base facoltativa.

***Certificazione di conformità dei registratori***

Il provvedimento in esame rinvia inoltre dal 31.3.2021 al 30.9.2021 il termine entro il quale i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate.

## Scadenze della settimana

**03 luglio 2021, Sabato \***

**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**05 luglio 2021, Lunedì**

**Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di giugno

# Altre scadenze

**10 luglio 2021, Sabato \***

## Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno

**15 luglio 2021, Giovedì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## Contributi previdenziali

Soggetti in possesso, entro il 31.12.2021, di determinati requisiti - Presentazione telematica all'INPS della domanda per il riconoscimento del diritto ad un'indennità fino alla pensione di vecchiaia (c.d. "APE sociale")

## INAIL

Imprese - Termine finale, entro le ore 18.00, per compilare, tramite il sito dell'INAIL, le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Inizio, dalle ore 10, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 14.5 al 30.6.2021)

## IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

[info@bgsm.it](mailto:info@bgsm.it) – [www.bgsm.it](http://www.bgsm.it)

ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 luglio 2021, Venerdì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano

esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### Imposta di bollo speciale

Intermediari finanziari - Versamento dell'imposta dello 0,4% sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo

### Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a giugno

### IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

### IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

## IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

## IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

## Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

\* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".